

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I DI BORGHI, TREDOZIO E PREMILCUORE

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di marzo tra:

il Comune di BORGHI c.f. 00664610409, legalmente rappresentato dal Sindaco Silverio Zabberoni

il Comune di TREDOZIO c.f. 00695070409, legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Ravagli

ed il Comune di PREMILCUORE c.f. 80002530402, legalmente rappresentato dal Sindaco Sauro Baruffi, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c) che i comuni di Borghi, Tredozio e Premilcuore, i quali sono tutti ricompresi nella Sezione Regionale dell'Emilia - Romagna dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - ⇒ per il Comune di Borghi con deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio Comunale di Borghi in data 24.03.2025 ;
 - ⇒ per il Comune di Tredozio con deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio Comunale di Tredozio in data 24.03.2025;
 - ⇒ per il Comune di Premilcuore con deliberazione n. 14 assunta dal Consiglio Comunale di Premilcuore in data 20.03.2025;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

1. I Comuni di Borghi, Tredozio e Premilcuore convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segreteria comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci dei comuni interessati agli affari trattati.
3. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal sindaco del comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
4. La retribuzione di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte del sindaco del Comune di Borghi, dal sindaco del Comune di Trezzio e dal sindaco del Comune di Premilcuore. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata ripartisce la propria prestazione lavorativa tra i comuni convenzionati nella percentuale di seguito indicata:

Comune di Borghi	50%
Comune di Trezzio	25%
Comune di Premilcuore	25%

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente da ciascuno dei tre Sindaci a seconda del Comune interessato agli affari trattati
4. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune Capo - convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci.

Art. 4. Sostituzione del segretario assente od impedito

1. In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità, oppure da un Segretario incaricato a scavalco.
2. Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi in ciascun Comune del relativo Vicesegretario laddove nominato.

Articolo 5. Durata – Scioglimento - Recesso.

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno di presa di servizio del Segretario comunale sulla sede di segreteria convenzionata e termineranno il 31.12.2029. La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'ultimo degli altri enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti aderenti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 7. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Borghi¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con il sindaco del Comune di Tredozio e con il sindaco del Comune di Premilcuore².
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 3 e 4;
 - b. la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - c. l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 8. Scelta del segretario comunale.

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante del sindaco del Comune di Tredozio e dal sindaco del Comune di Premilcuore. Nel caso in cui il sindaco neoeletto di uno dei comuni facenti parte della convenzione voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 7, secondo comma, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del segretario comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

Articolo 9. Revoca.

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000, art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante dei sindaci dei Comuni di Tredozio e di Premilcuore, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di entrambi i comuni convenzionati.

Articolo 10. Rapporti finanziari.

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
2. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024 e il servizio mensa nei giorni di presenza nelle singole sedi sono a carico di ciascuna amministrazione convenzionata, che provvederà direttamente al rimborso.

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 *“La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore pop-lazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.”*

² DM 21.10.2020 art. 3 comma 2 *“2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”*

3. I diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
4. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare, le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse del Comune di Premilcuore e Tredozio sono da questi versate, con cadenza quadrimestrale, al Comune capo convenzione per la successiva liquidazione al segretario comunale.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 e 3 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione nonché le trattenute effettuate per il contributo AGES in misura proporzionale alla durata della prestazione come indicato all'art. 4 della presente convenzione.
6. Il Comune capo convenzione trasmette semestralmente il riparto delle spese del servizio convenzionato ai Comuni di Tredozio e Premilcuore. I Comuni di Tredozio e Premilcuore provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
7. Il Comune capo convenzione può chiedere ai Comuni di Tredozio e Premilcuore entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70 % del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.
8. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni di Tredozio e Premilcuore al Comune capo convenzione entro i trenta giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune di capo convenzione.

Articolo 10. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di entrambi i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI
SILVERIO ZABBERONI

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDOZIO
GIOVANNI RAVAGLI

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE
SAURO BARUFFI

.....